

Allegato "A" al n. 6999/5630 di rep.

STATUTO

della "FONDAZIONE PER LO STUDIO DELLE INFEZIONI
E DELLE ALLERGOPATIE ETS"

ART. 1 DENOMINAZIONE, DURATA E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE PER LO STUDIO DELLE INFEZIONI E DELLE ALLERGOPATIE ETS" o in breve "FONDAZIONE A.S.I.A. ETS" (da ora in avanti, la "Fondazione").

1.2 La Fondazione ha durata illimitata.

1.3 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dalla normativa vigente e, in particolare, dal Codice del Terzo Settore.

1.4 Al momento della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà, ove rispettati i requisiti di legge, la denominazione di "FONDAZIONE PER LO STUDIO DELLE INFEZIONI E DELLE ALLERGOPATIE ETS" (o, in breve, "FONDAZIONE A.S.I.A. ETS") e di tale denominazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 SEDE

2.1 La Fondazione ha sede a Buccinasco, in via Garibaldi n. 13.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete delle relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3 SCOPO, FINALITÀ ED ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale - ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - delle seguenti attività di interesse generale:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, per il perseguimento delle dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori

sopra indicati, la Fondazione:

- si concentra, oltre che nello studio di nuovi farmaci e vaccini per uso umano, nella proposta di protocolli di ricerca, prevenzione, diagnosi e cura delle patologie derivanti da malattie infettive e allergopatie, e in particolare, su:

- a) infezioni da HIV e sindromi correlate con specifico riferimento al trattamento di questa patologia sia per quanto riguarda l'efficacia anche in relazione alle problematiche che il trattamento pone in termini di aderenza del paziente, comparsa di resistenze e di tossicità. In questo ultimo campo particolare attenzione verrà posta nell'individuazione di patologie che sorgono in conseguenza di assunzione di terapia antiretrovirale e potrebbero nel tempo limitare le attese di vita dei soggetti con infezione da HIV;

- b) infezioni da virus epatici (HVC e HBV) sia nel paziente monoinfetto che nel soggetto con infezione HCV/HIV e HBV/HIV;

- c) malattie sessualmente trasmesse;

- d) allergia a farmaci con particolare attenzione allo studio della diffusione di questo problema e alla definizione e di un corretto iter diagnostico per l'identificazione dei principi attivi responsabili delle reazioni;

- e) patologie infettive e allergologiche in generale;

- organizza ricerche multicentriche che, mettendo in contatto le realtà che si occupano di queste patologie, permettono uno scambio costante di esperienze e la possibilità di mettere in comune dati clinici per un migliore utilizzo delle risorse attualmente disponibili;

- contribuisce direttamente, o in collaborazione con Università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri gruppi, enti di ricerca e altre fondazioni - alla promozione e allo sviluppo della ricerca medica di interesse sociale, con specifica attenzione ai risvolti applicativi e in quanto attività istituzionali volte alla prevenzione delle malattie sopra indicate e alla educazione sanitaria della popolazione tutta.

Tale obiettivo si concretizza attraverso la realizzazione di:

1. attività che realizzano direttamente la ricerca nel campo biomedico nel settore delle patologie citate nel presente articolo, in particolare dotandosi a tale fine di idonee strutture operative e disponendo di risorse professionali e finanziarie adeguate e secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con le proprie finalità;

2. attività che realizzano indirettamente la ricerca nel campo biomedico nel settore delle patologie citate nel presente articolo, in particolare, attraverso le Università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente,

regolando i rapporti con tali soggetti anche attraverso specifiche convenzioni;

3. attività che favoriscano l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori;

4. attività che promuovano l'aggiornamento dei medici e in genere di tutti gli operatori sanitari sullo sviluppo delle conoscenze relative alle malattie citate nel presente articolo o a settori inerenti;

5. attività di formazione e aggiornamento nel campo della prevenzione delle malattie prima citate;

6. attività di divulgazione di dati e notizie sui progressi più recenti nella ricerca medica ed attività di informazione sulle problematiche sociali connesse alle malattie citate nel presente articolo, anche mediante l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e di educazione sanitaria rivolte ai cittadini.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà:

a) finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente da altri enti, ETS, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private, o altre Fondazioni;

b) promuovere e/o finanziarie e/o condurre studi e ricerche attinenti i propri scopi;

c) curare o favorire o promuovere pubblicazioni di carattere scientifico;

d) promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni;

e) promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;

f) incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, ricercatori o laureati che intendano approfondire temi di interesse della Fondazione;

g) accordare contributi anche relativi alla strumentazione utile allo studio delle patologie sopra indicate e/o connesse) e borse di studio al fine di contribuire alla formazione del personale tecnico da utilizzare nelle ricerche;

h) intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e le fondazioni italiane e estere che perseguano scopi similari nonché con il settore privato.

L'attività di erogazione di finanziamenti, contributi, borse

di studio ed altre liberalità, da parte della Fondazione ed in conformità con gli scopi statutari, rappresentata, attività di beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art.5, primo comma, lettera u), del d.lgs. 117/17.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con la normativa di attuazione di cui al predetto articolo 6.

La loro concreta individuazione, nell'ambito di quelle consentite, è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

4.3 La Fondazione promuove la cultura del volontariato, attraverso apposite iniziative da svolgere anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato territoriali e di altri enti del terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di diffusione.

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione, costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- dai conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita, dell'utilizzo e/o dei proventi derivanti dai beni compresi nello stesso fondo di dotazione

ed allo stesso espressamente destinati;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione.

Il fondo di dotazione è intangibile.

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;

- dai contributi dei Fondatori, dello Stato, di organismi nazionali ed internazionali, degli enti locali e di altri enti pubblici e privati, non espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione;

- dall'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- da ogni altra entrata destinata, per la sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria delle attività della Fondazione, così come dai proventi delle eventuali attività secondarie e strumentali.

Il fondo di gestione è destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nei casi previsti dalla normativa applicabile, ed entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza confluirà nel fondo di gestione.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e durante la vita

della stessa non può distribuire proventi delle attività, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve comunque denominate, né direttamente né indirettamente.

6.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

ART. 7 FONDATORI

7.1 Sono fondatori i soggetti che hanno preso parte alla costituzione della Fondazione e, precisamente, Quirino Tiziana, Bonfanti Paolo, Rizzardini Giuliano e Vigevani Gian Marco.

7.1 L'attribuzione della qualifica di Fondatore non comporta il riconoscimento di alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione né per la ripetizione di eventuali contributi versati.

ART. 8 ESCLUSIONE, DECADENZA E RECESSO

8.1 I Fondatori possono recedere dalla carica con preavviso di sei mesi.

ART. 9 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di amministrazione, che è anche il presidente ed il legale rappresentante della fondazione;
- c) l'Organo di controllo;
- d) l'organo di consulenza tecnica amministrativa di controllo, se nominato dal Consiglio di amministrazione.

ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) fino ad un numero massimo di 5 (cinque) consiglieri nominati a norma del presente articolo.

I membri del Consiglio di amministrazione sono così individuati:

- a) da un numero 2 (due) ad un massimo di tre (tre) consiglieri sono nominati a maggioranza semplice dai soci fondatori di cui all' articolo 7, o loro eredi; fra i predetti consiglieri va scelto il presidente, con voto a maggioranza dei consiglieri;
- b) da un numero di 1 (uno) ad un massimo di 2 (due) scelti dai consiglieri uscenti tra soggetti operanti nell'ambito della ricerca, studio, analisi nel settore sanitario, sociale e assistenziale.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche via fax o via email, è fatta pervenire al domicilio degli interessati almeno cinque giorni prima del giorno fissato

per la riunione, salvo i casi di urgenza, nella quale ipotesi il termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni regolarmente convocate sono valide qualora sia presente la maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di formale convocazione il consiglio di amministrazione è comunque sempre regolarmente costituito in presenza di tutti i consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dalla legge o dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato a maggioranza dai presenti.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

10.3 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto competenza degli altri organi della Fondazione ai sensi di legge o del presente statuto.

In particolare il Consiglio di amministrazione delibera:

- sulla scelta dei protocolli di ricerca che verranno effettuati e/o finanziati dalla Fondazione. In particolare, esamina le proposte di studi di ricerca presentate; ne esprime una valutazione in base a criteri di interesse scientifico, proponendo, ove necessario, eventuali modifiche; ne riconosce la fattibilità e la non conflittualità con i protocolli già in corso; ne approva, a seguito di parere motivato, l'attivazione nominando responsabile del protocollo il proponente, anche persona esterna della fondazione, ne delibera la cessazione dopo aver appurato la documentata impossibilità a proseguire nei termini previsti o nel caso in cui si verificano gravi eventi avversi non previsti;
- sulle modifiche statutarie, con il voto della maggioranza dei due terzi degli amministratori in carica, fermo restando che in ogni caso sono immodificabili gli scopi della Fondazione;
- sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- sull'eventuale nomina dei componenti dell'organo di consulenza tecnica amministrativa di controllo;
- sulle modalità di gestione ed investimento del Patrimonio della Fondazione;
- sull'approvazione del rendiconto bilancio di esercizio

annuale e del bilancio preventivo, del bilancio sociale, ove previsto, e della relazione di missione annuale sull'attività della fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;

- sull'istituzione di settori operativi e sulla nomina del loro responsabile;

- sull'adozione di tutti i regolamenti e le procedure che ritenga opportuni, conformemente al presente statuto, per l'espletamento dell'attività istituzionale e connessa e per l'organizzazione e il funzionamento della fondazione;

- sulla costituzione o partecipazione a società, cooperative, anche a vocazione sociale, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, in conformità agli scopi statutari ed ove tali partecipazioni siano strettamente strumentali agli stessi;

- sulla determinazione delle eventuali indennità di carica annuali degli amministratori, fermo restando il divieto della distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali di cui all'articolo 8 del d.lgs. 117/2017;

- sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio della fondazione, acquisiti i pareri di cui al d.lgs. 117/2017, ai sensi del successivo articolo nonché sulla deliberare di fusione, scissione e la trasformazione della Fondazione, in queste ultime ipotesi con deliberazione del consiglio di amministrazione presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

10.4 Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al presidente della fondazione ovvero ad altri componenti del consiglio di amministrazione, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, determinando i limiti della delega.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della fondazione, salvo che sia espressamente escluso.

Il Consiglio di amministrazione inoltre potrà avvalersi di figure professionali esterne che ritenga utili come consulenti nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale e delle attività diverse connesse, autorizzandone l'eventuale partecipazione alle sedute esclusivamente per la trattazione, degli argomenti correlati. Si devono astenere i consiglieri di amministrazione dalle determinazioni per le quali si siano manifestate ipotesi di conflitto di interesse.

ART. 11 PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il presidente, eletto a maggioranza dei consiglieri tra gli stessi, ha la piena legale rappresentanza dell'ente.

Il presidente inoltre:

1. convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione;
2. vigila sull'andamento generale della fondazione e sull'osservanza dello statuto;
3. predispone la bozza del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio annuale della fondazione.
4. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
5. sorveglia la gestione e il buon andamento amministrativo della Fondazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione;
6. sovrintende all'amministrazione della Fondazione e adotta, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio medesimo nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione;
7. cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
8. esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto e da norme di legge.

ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

12.1 I fondatori provvedono alla nomina di un organo di controllo monocratico. In caso di loro assenza o inerzia, è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Per la durata dell'incarico, e gli effetti della cessazione, si applica l'articolo 2400 c.c.

12.2 Al componente l'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

12.3 Il componente l'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

12.4 All'organo di controllo monocratico si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

12.5 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul Rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del d.lgs. 3 luglio

2017, n. 117;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, sia redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

12.6 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 SCIoglimento

E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

13.1 Lo scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per statuto impongano l'estinzione della fondazione viene deliberato e/o accertato con deliberazione del consiglio di amministrazione presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Contestualmente, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori con cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili.

13.2 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 14 NORME FINALI E DI RINVIO

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibere degli organi della Fondazione, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 15 - VIGILANZA

15.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della legislazione speciale in materia.

F.to: Tiziana QUIRINO

Marco AQUINO (Sigillo)

* * *

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO
DIGITALE A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO.**

(ART. 22 DEL D. LGS. N. 82 DEL 7 MARZO 2005
MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL D. LGS. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010)

Certifico io sottoscritto, dott. Marco Aquino, Notaio in Legnano, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia, e redatta su supporto digitale, è conforme all'originale allegato "A" all'atto a mio rogito in data 11 marzo 2026, rep. 6999/5630, depositato nei miei atti e redatto su supporto analogico, ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dall'art. 15 del d. lgs. 235 del 30 dicembre 2010.

Legnano, 12 marzo 2026.

File firmato digitalmente dal notaio Marco AQUINO